

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SANTERO, JANNUZZI, ZACCARI, BATTINO VITTORELLI, BERGAMASCO e GRANZOTTO BASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1965

Elezione a suffragio universale diretto dei delegati italiani al Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il Trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, nella quinta parte contenente la disciplina delle Istituzioni della Comunità, all'articolo 138 dispone: « l'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare *tra i propri membri* secondo la procedura fissata da ogni Stato membro ».

« Il numero dei delegati è fissato come segue:

Belgio	14
Germania	36
Francia	36
Italia	36
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	14 »

Lo stesso articolo 138 dispone: « *l'Assemblea elaborerà dei progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri* ».

« Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali ».

Il Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, firmato egualmente a Roma il 25 marzo 1957, nel Titolo terzo (Disposizioni istituzionali) contiene identiche norme.

Il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951, all'articolo 21 disciplinando il modo di formazione dell'Assemblea, dispone: « l'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare nel loro seno una volta ogni anno *o eletti* a suffragio universale diretto secondo la procedura fissata da ciascuna Alta Parte contraente ».

Sta di fatto che il Parlamento europeo è tuttora composto di membri eletti dai Parlamenti nazionali nel loro interno e non con suffragio universale e diretto.

Una iniziativa, tuttavia, è stata presa dallo stesso Parlamento europeo che, a seguito di

studi effettuati e di proposte concretate dalla Commissione per gli affari politici, ha approvato una risoluzione contenente un progetto di Convenzione sulla elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto.

Il progetto dà ai membri del Parlamento europeo il nome di « *rappresentanti dei popoli* » anzichè di « *delegati* »; prevede il loro numero nel triplo di quello attuale; stabilisce per l'elettorato l'età minima da 21 a 25 anni e per l'eleggibilità l'età minima da 25 a 30 anni; la durata in carica per un quinquennio e distingue due periodi, un periodo transitorio nel quale soltanto due terzi dei rappresentanti viene eletto a suffragio universale diretto e l'altro terzo dai Parlamenti nazionali e un periodo definitivo nel quale l'Assemblea è interamente elettiva direttamente.

Va sottolineata la norma per cui il Parlamento europeo stabilisce il regime elettorale da adottare nell'elezione dei rappresentanti, ma aggiunge che *fino all'adozione di un regime comune, il regime elettorale resta di competenza di ciascuno Stato membro.*

Il progetto prevede anche la istituzione di una Commissione consultiva interinale col compito di formulare pareri e raccomandazioni in merito ai problemi posti dall'elaborazione e dalla applicazione delle disposizioni legislative emanate dai singoli Stati membri per l'elezione del Parlamento europeo.

Il progetto, infine, prevede che la prima elezione abbia luogo allo scadere di sei mesi dall'entrata in vigore della Convenzione.

Questo progetto si è arenato presso il Consiglio dei ministri delle Comunità. Una iniziativa promossa dal Ministro degli affari esteri italiano e contenente modifiche alla proposta dell'Assemblea è anch'essa rimasta finora senza seguito.

Frattanto, alcune iniziative di carattere parlamentare sono state prese in Francia, in Germania e nella stessa Camera dei deputati italiana per la elezione a suffragio universale diretto dei rappresentanti dei singoli Stati.

Il Direttivo della Sezione del Senato del Gruppo italiano del Consiglio parlamentare

del Movimento europeo, per mandato ricevuto dai componenti della Sezione, ha elaborato nella stessa materia un disegno di legge ed ha l'onore di sottoporlo all'esame ed alla approvazione del Parlamento.

* * *

2. — È innegabile che la formazione e la evoluzione di Comunità europee non siano democraticamente concepibili senza che i loro organi istitutivi abbiano carattere di rappresentatività di origine popolare. La volontà del popolo, che negli ordinamenti dei singoli Stati componenti le Comunità europee è alla base dei regimi che li governano, non può non essere la fonte diretta per la creazione degli organi parlamentari e l'esercizio dei poteri delle Comunità stesse. La universalità del suffragio è, poi, nei regimi democratici moderni, attributo inseparabile da ogni sistema elettorale diretto.

Soltanto con la elezione a suffragio universale e diretto il popolo, peraltro, acquista coscienza delle istituzioni che esso crea, del loro valore e delle loro funzioni; soltanto con essa l'elettorato stabilisce con gli eletti quel rapporto di mandato diretto e di fiducia che è l'essenza di ogni sistema rappresentativo.

È per questo che i Trattati istitutivi delle tre Comunità economiche europee prevedono la introduzione di un sistema elettorale che abbia le caratteristiche predette e che sia attuato con procedura uniforme in tutti gli Stati.

In difetto di una convenzione generale tra i paesi delle Comunità europee che attui una siffatta uniformità, non vi è ragione perchè ogni Stato membro non adotti per suo conto procedure che attuino il principio della elezione diretta con suffragio universale, rimanendo nei limiti delle norme dei trattati e traducendone, con maggiore aderenza alla realtà, il loro spirito democratico.

* * *

Il disegno di legge che si sottopone all'esame del Parlamento è, difatti, nei limiti delle norme dei Trattati.

Si è preferito seguire la via della delegazione al Governo ad emanare una legge, determinando principi e criteri direttivi, per rendere più agevole la legiferazione in una materia che necessariamente richiede un complesso di norme a carattere particolare.

Il disegno di legge all'articolo 1 contiene una condizione che vuol essere anche una esortazione al Governo a porre ogni impegno perchè si addivenga al più presto alla stipula, da parte di tutti gli Stati delle Comunità, di una convenzione che stabilisca una procedura uniforme per la elezione dei rappresentanti a suffragio universale e diretto.

Stabilisce, difatti, l'articolo 1 che alla emanazione entro il 31 dicembre 1965 della legge delega il Governo debba provvedere, nel caso che entro il 30 giugno 1965 gli Stati membri delle Comunità europee non abbiano provveduto a stabilire detta procedura uniforme, alla quale, naturalmente, lo Stato italiano deve adeguarsi.

Ciò posto, i principi e i criteri direttivi che il Parlamento pone al Governo per la emanazione della legge delegata sono i seguenti:

a) l'elezione sarà effettuata sulla base di un'unica circoscrizione nazionale, col sistema proporzionale.

Si è preferito il collegio nazionale a quello regionale dato il numero ancora modesto dei delegati — trentasei — e la esigenza di assicurare meglio l'applicazione del criterio della proporzionalità;

b) elettori debbono essere quelli abilitati al voto per la Camera dei deputati, cioè i cittadini italiani che abbiano compiuto 21 anni.

La norma ha la sua ragione d'essere nell'intento di dare al suffragio universale il massimo grado di larghezza;

c) eleggibili possono essere solo i membri del Parlamento italiano in carica al momento delle elezioni.

Questa norma, di cui non si nega il carattere di restrittività, è stata resa necessaria dalle disposizioni dell'articolo 138 del Trattato della Comunità economica europea, dell'articolo 108 del Trattato dell'Euratom e dell'articolo 21 del Trattato della CECA, secondo i quali i delegati sono designati tra i membri dei Parlamenti nazionali e in seno ai medesimi;

d) la parità costituzionale tra le due Camere porta ad attribuire a ciascuna di esse in parti eguali il numero dei delegati eletti;

e) la proclamazione degli eletti viene fatta da ciascuna delle due camere perchè nella legge trovino più concreta rispondenza le testè citate disposizioni dei Trattati europei.

L'articolo 9, infine, stabilisce che all'onere per l'applicazione del disegno di legge si provveda con la istituzione di un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Sulla base di questi principi e criteri, il Governo potrà, nella legge delegata, elaborare le norme particolari per una completa regolamentazione della materia.

I proponenti affidano questo disegno di legge alla convinta coscienza europeistica del Parlamento italiano, ripetutamente e coerentemente manifestatasi in decisioni di alto valore politico. Essi si augurano che iniziative analoghe siano prese da tutti i Parlamenti degli Stati delle Comunità europee, in modo che sia spianata la via a quella procedura uniforme che è nelle previsioni dei Trattati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo, non provvedendosi entro il 30 giugno 1965 dagli Stati membri delle Comunità europee a stabilire una procedura uniforme per la elezione dei delegati al Parlamento europeo, come previsto dall'articolo 138 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e dall'articolo 108 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1965, le norme per la elezione dei delegati italiani al detto Parlamento, seguendo i principi e i criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.

Art. 2.

I delegati italiani al Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto.

Art. 3.

I comizi elettorali per la prima elezione saranno convocati entro il 30 giugno 1966.

Art. 4.

La elezione sarà effettuata col sistema proporzionale sulla base di una circoscrizione unica nazionale.

Art. 5.

Sono elettori dei delegati indicati nell'articolo 1 gli elettori della Camera dei deputati.

Art. 6.

Sono eleggibili come delegati italiani al Parlamento europeo i membri del Parlamen-

to italiano in carica al momento della elezione.

Art. 7.

I delegati eletti devono appartenere per metà al Senato e per metà alla Camera dei deputati.

Art. 8.

Ciascuna delle due Camere proclamerà eletti i candidati che nella consultazione popolare avranno conseguito, nella rispettiva lista, i suffragi richiesti secondo il sistema elettorale che sarà adottato.

Art. 9.

All'onere per l'applicazione della presente legge sarà provveduto con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.